

RACCOMANDAZIONE n. 2/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 24 luglio 2023

per quanto riguarda l'allineamento delle zone di gestione della limanda, della passera lingua di cane, del rombo chiodato e del rombo liscio [2023/1613]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), in particolare l'articolo 504 e l'articolo 508, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 504, paragrafo 1, dell'accordo prevede che il Regno Unito e l'Unione (singolarmente denominati «la parte» e congiuntamente denominati «le parti») chiedano al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») un parere sull'allineamento delle zone di gestione e delle unità di valutazione utilizzate dal CIEM per gli stock contrassegnati da un asterisco nell'allegato 35.
- (2) Gli stock in questione sono: i) limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord), L/W/2AC4-C; ii) passera di mare (Manica), PLE/7DE; iii) rombo chiodato e rombo liscio (Mare del Nord), T/B/2AC4-C; e iv) merlano (Mar Celtico), WHG/7X7 A-C.
- (3) L'articolo 504, paragrafo 2, dell'accordo prevede che entro sei mesi dal ricevimento del parere le parti riesaminino congiuntamente tale parere e valutino congiuntamente gli adeguamenti delle zone di gestione degli stock interessati, al fine di concordare le conseguenti modifiche all'elenco degli stock e delle quote di cui all'allegato 35.
- (4) Le parti hanno preso atto della conclusione di tali richieste congiunte per i quattro stock in occasione della riunione del comitato specializzato per la pesca del 20 luglio 2022. Inoltre il 16 dicembre 2022 il CIEM ha formulato un parere per due dei quattro stock: i) limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord) e ii) rombo chiodato e rombo liscio (Mare del Nord).
- (5) Attualmente sia la limanda e la passera lingua di cane (L/W/2AC4-C) sia il rombo chiodato e il rombo liscio (T/B/2AC4-C) sono gestiti nell'ambito di un TAC combinato, mentre il CIEM fornisce pareri a livello di specie e l'ambito geografico di tali zone di gestione per la limanda, la passera lingua di cane e il rombo liscio nel quadro dell'accordo è più ristretto di quello delle zone soggette ai pareri del CIEM:
 - per la limanda la zona cui si riferisce il parere del CIEM comprende il Mare del Nord (zona CIEM 4), lo Skagerrak (zona CIEM 3a) e la Manica orientale (zona CIEM 7d);
 - per la passera lingua di cane la zona cui si riferisce il parere del CIEM comprende il Mare del Nord (zona CIEM 4), lo Skagerrak (zona CIEM 3a) e la Manica orientale (zona CIEM 7d);
 - per il rombo liscio la zona cui si riferisce il parere del CIEM comprende il Mare del Nord (zona CIEM 4) e la Manica (zone CIEM 7d e 7e).
- (6) Nel parere del 16 dicembre 2022 il CIEM ha raccomandato che per i quattro stock (limanda, passera lingua di cane, rombo chiodato e rombo liscio) la gestione si basi su un TAC individuale che copra la zona di distribuzione dello stock.
- (7) Analogamente, nel parere annuale sugli stock di limanda, passera lingua di cane, rombo chiodato e rombo liscio del 30 giugno 2022, il CIEM ha raccomandato di attuare una gestione a livello di specie nell'intera zona di distribuzione dello stock. Secondo il CIEM, la gestione di queste specie nell'ambito di un TAC combinato impedisce un controllo efficace dei tassi di sfruttamento delle singole specie e può portare a uno sfruttamento eccessivo di entrambe.
- (8) A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato specializzato per la pesca può adottare raccomandazioni in relazione alla cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito della rubrica quinta (Pesca) dell'accordo.

